

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

# OGGETTO: pagamento diritti per notifiche eseguite dagli avvocati in proprio, a mezzo posta, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, quale Dirigente Unep del Tribunale di Fermo, comunica che, ai sensi dell'art. 10, Legge 21.1.1994, n. 53, gli avvocati che eseguono le notifiche in proprio, a mezzo posta, di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, devono, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, corrispondere apposita marca (diritti di notifica), il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.

#### Gli importi sono i seguenti:

- € 2,58 > per notifiche aventi fino a 2 destinatari
- € 7,75 > per notifiche aventi da 3 a 6 destinatari
- € 12,39 > per notifiche aventi oltre 6 destinatari

#### Il pagamento può essere effettuato:

- mediante marca da bollo cartacea (acquistabile, ad esempio, in tabaccheria; ecc...);
- mediante pagopa, sul portale dei servizi telematici del ministero della giustizia, selezionando:
  - in tipologia > Diritti di cancelleria
  - in distretto > Ancona
  - in ufficio giudiziario > Unep Tribunale Ordinario Fermo

Pertanto, l'Avvocato che esibisce all'Ufficiale Giudiziario una notifica effettuata in proprio, a mezzo posta, necessaria ai fini di una richiesta di notifica/esecuzione da presentare allo stesso Ufficiale, dovrà effettuare il pagamento della suddetta marca (ad esempio, quando l'avvocato esibisce un titolo esecutivo/atto di precetto notificato in proprio, a mezzo posta, al fine di richiedere all'Ufficiale Giudiziario la notifica di un atto di pignoramento presso terzi o altro atto di esecuzione; ecc....).

Sono escluse dal pagamento suddetto, le richieste di notifica/esecuzione nelle seguenti materie:

- <u>famiglia</u> (mantenimento prole ai sensi dell'art. 10, n. 2, T.U. spese di giustizia) (per la materia separazione e divorzi il contributo unificato è dovuto);
- gratuito patrocinio;
- difese d'ufficio;
- lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, se la parte ha un reddito IRPEF inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (art.76 DPR n.115/2002), reddito annuale fissato in € 12.838,01 dal D.M. 10.5.2023 (in GU n.130 del 6.6.2023). Ne consegue che sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (sarà necessario, in quest'ultimo caso, compilare l'autocertificazione prevista per le cause in materia lavoro, assistenza e previdenza obbligatorie, da allegare alla richiesta).

Il Dirigente Unep Tribunale di Fermo Dr. Nicola Cecoro Firmato digitalmente

## LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994

### Art. 1

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,

((...))

salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

## **Art. 10**

- 1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. ((Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.))
- 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.